

GLI SCRITTI PENALISTICI

ANGELO RAFFAELE LATAGLIATA

Eccellenze illustri, gentili signore e signori, le espressioni di calda, commossa rievocazione di Girolamo Tartaglione testé pronunciate dal mio amato maestro, il prof. Giuliano Vassalli, ministro di Grazia e Giustizia, costituiscono la più nobile ed elevata introduzione alla ricostruzione che mi accingo a proporvi dell'opera penalistica e della personalità di studioso del nostro caro e non dimenticato Amico, crudelmente strappato il 10 ottobre 1978, con un atto di disumana ferocia, all'affetto dei familiari ed alla stima di quanti avevano avuto il singolare privilegio di poter collaborare con lui nella preparazione di congressi di diritto penale e criminologia, in intensi incontri di ricerca e di studio, od anche soltanto di ascoltarlo nel corso di interessanti conversazioni amichevoli, magari durante il trasferimento ferroviario da Roma a Napoli dove anch'io avevo frequente occasione di incontrarlo, soffermandomi spesso a parlare piacevolmente con lui.

Girolamo Tartaglione è stato, per unanime giudizio, uomo di studio animato da interessi molteplici per multiformi aspetti della vita del nostro tempo sotto il profilo giuridico-penale, e per questo ritengo che sia stata quanto mai opportuna la decisione di distinguere, nell'organizzazione di questa nostra giornata di studio, la rievocazione della sua opera in settori diversi e separati, affidandola a persone differenti, a seconda che abbia riguardato il diritto penale vero e proprio, oppure la normativa e l'esperienza umana dell'esecuzione penitenziaria, oppure i profili più spiccatamente di rilievo criminologico, oppure infine la materia della circolazione stradale ed in genere della responsabilità per colpa nella quale — come è stato giustamente ricordato anni fa dal compianto presidente Giovanni Rosso — egli potrà imprimere in maniera ancor più profonda il segno della sua decisa personalità di magistrato attento e di giurista impegnato.

In questa divisione di temi da sviluppare, a me è toccato il compito, arduo ma gradito, di illustrare i profili più propriamente tecnico-giuridici dell'opera penalistica di Tartaglione, la quale peraltro è da noi certamente già nota nella vastità e delicatezza dei temi trattati e nell'impegno costante, posto dal nostro compianto amico, per un adeguamento rigoroso e consapevole delle soluzioni da lui prospettate ai valori morali e costituzionali recepiti nelle norme del diritto penale positivo o che, evidenziati da nuove esigenze della società in sviluppo, urgevano in sede di riforma del sistema vigente.

È questo per me un compito sicuramente stimolante, al pari del resto del contatto umano e del colloquio su tanti problemi giuridici, politici o di organizzazione della cosa pubblica avuti con il presidente Tartaglione. Ma, appunto per questo, ritengo di poter anche evitare di indugiare eccessivamente nella descrizione analitica e dettagliata dei singoli contributi di pensiero da Lui dati, sempre con esemplare serietà di metodo e pertinenza di argomentazioni, alla dommatica ed all'esperienza del diritto penale per cercare piuttosto di dare opportuno maggior risalto ad alcune costanti di metodo o di posizione sociologica che, al di là del loro significato episodico di soluzione a problemi specifici di interpretazione della legge penale sostanziale o processuale o di più generale elaborazione concettuale dell'ordinamento giuridico, meglio valgono a porre in rilievo le vere linee direttive generali del pensiero di quest'uomo buono e profondamente impegnato, il quale ravvisava nell'esperienza del crimine non soltanto l'oggetto distaccato della sua riflessione freddamente scientifica o del suo esame *super partes* di magistrato, quanto piuttosto un brandello della dolorosa esperienza umana che aveva sì condotto un individuo all'abbruttimento del delitto ma che tuttavia, non per ciò solo, aveva chiuso del tutto al suo autore la porta della speranza in una redenzione umana ed in un riscatto morale sia pure conseguito attraverso l'espiazione ed il pentimento.

Per questo ritengo di doversi esporre solo per accenni le singole soluzioni che sono state prospettate da Girolamo Tartaglione in sede di analisi esegetica o di elaborazione dommatica, così come pure in occasione della redazione delle tante pregevolissime decisioni giurisprudenziali di casi a lui assegnati nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera di magistrato (la sentenza del Vajont, quella del processo a carico di Cavallero e quella nel processo

Vulcano), dal momento che è senz'altro più opportuno ch'io cerchi di illustrare quello che è stato, per così dire, il sistema generale e la struttura concettuale di fondo che emergono dalla rilettura di tutto ciò che Egli ebbe a scrivere in vita. In tal modo, se anche mi toccherà di dover chiedere scusa all'attento ed informato uditorio per non seguire un ordine rigorosamente cronologico ed un'elencazione esaustiva nell'indicazione dei tanti studi penalistici che Egli scrisse e incorrere quindi in parecchie lacune, credo tuttavia che, così facendo, mi sarà più agevole delineare, sia pure in grandi linee e per semplici riferimenti quello che, a mio parere, può essere considerato il sistema concettuale e la premessa metodologica di base da cui trae origine ed ispirazione il complesso dei numerosi e sempre puntuali interventi penalistici di Girolamo Tartaglione, sì che, anche se a parziale scapito della completezza dell'esposizione, sarà forse possibile individuare, nella produzione penalistica del nostro compianto Amico, quanto meno l'abbozzo di un sistema scientifico dottrinario completo, di una coerente concezione unitaria dell'esperienza del diritto penale ed, in particolare, della struttura del reato.

Ed è precisamente questo — lo confesso — il profilo che maggiormente sollecita il mio affettuoso ricordo di questa forte personalità di giurista, così ricca, interessante, culturalmente e soprattutto moralmente impegnata.

È davvero difficile riunire in poche indicazioni i moltissimi temi che Tartaglione scelse ad oggetto delle sue attente riflessioni dommatiche e delle sue acute analisi interpretative.

La sua produzione penalistica si articola infatti in una vasta gamma di saggi scientifici, di commenti a decisioni giurisprudenziali alla cui emanazione spesso ha partecipato attivamente come componente il collegio giudicante ed abbraccia anche alcune recensioni bibliografiche in materia penale e criminologica, comprendendo molte relazioni e proposte tutte particolarmente interessanti per la riforma dell'ordinamento penale sostantivo e processuale. Questo, da un lato è un indice della grande versatilità del suo impegno e della vasta apertura del suo interesse per gli innumerevoli aspetti dell'esperienza giuridico-penale del nostro tempo, ma, evidentemente, crea non poche difficoltà per chi — come me — debba sintetizzare in poche proposizioni questa così complessa ed articolata opera di pensiero.

Ad ogni modo, cercando di mantenermi il meno approssimato ed insieme il più esauriente possibile, ricorderò come primo uno

studio del 1940, pubblicato sulla Giustizia penale di quello stesso anno, nel quale Tartaglione si è posto il problema dell'incidente della sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale sul diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento, a cui fece seguito un'interessante riflessione sul termine utile per dedurre le nullità incorse nell'istruzione formale e poi, dopo alcuni scritti in materia civilistica e penitenziaria, uno studio sull'accertamento della pericolosità nel corso dell'esecuzione penale.

Nel frattempo, vale a dire intorno agli anni '60 (che a mio avviso, sono quelli più proficui per il pensiero giuridico del nostro Amico) si va delineando sempre più netta la sua propensione per argomenti attinenti alla circolazione stradale, con studi sulla tematica del diritto comunitario in materia di repressione delle infrazioni stradali, sul rilievo penale dell'abusivo esercizio di scuola guida, su taluni profili di continuazione nel reato di guida senza patente, sulla misura della sospensione della patente di guida e, in linea più generale, sulle principali esigenze di riforme legislative emerse sempre in relazione alla disciplina normativa della circolazione stradale. Poi alcune interessanti notazioni in ordine al bisogno di una sempre maggiore specializzazione dei giudici, con una discussione in margine ad un convegno nel corso del quale si era discusso della punibilità del suicidio, per ritornare ancora su interventi incentrati sulla procedura di contestazione della infrazioni stradali, sulle misure cautelari esperibili sui veicoli a motore, nonché sul processo legislativo in atto per depenalizzare le violazioni delle regole della circolazione.

Questo preminente interesse per le problematiche giuridiche e criminologiche della circolazione veicolare continua anche alle soglie del decennio successivo con rinnovate meditazioni sul problema, allora di particolare attualità, dell'assicurazione obbligatoria sulle auto, sulla convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, sulla configurabilità di una partecipazione punibile anche in relazione ai delitti colposi di pericolo, sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione al probation di derivazione anglosassone, sui provvedimenti relativi alla liquidazione provvisoria dei danni da circolazione, e così via.

Ma, già con i primi anni del '70, in concomitanza con l'evoluzione della sua posizione di magistrato a seguito del suo passaggio ad altro collegio della Cassazione, l'interesse di Tartaglione si rivolge a problemi di carattere più generale, sostanziale

o processuale, quali quelli del potere di impugnazione della parte civile in caso di proscioglimento dell'imputato, delle funzioni del giudice di sorveglianza, della determinazione differenziata dei limiti di età in settori diversi dell'ordinamento giuridico.

Quindi — ma siamo oramai nel 1973 — vedono la luce alcuni importanti saggi relativi il primo ai rapporti tra legislazione penale e Costituzione, dedicato un altro ai profili normativi e dell'assistenza nei confronti dei minori nell'ordinamento giuridico vigente, ed infine uno studio (del quale penso di dover parlare in seguito) dedicato alla causalità materiale nel diritto penale.

La produzione degli anni successivi torna nuovamente alla tematica, cara al nostro Amico, della responsabilità degli automobilisti secondo la convenzione di Strasburgo o quella del vettore nel contratto di trasporto, vista sempre in una prospettiva di eminente interesse penalistico; dell'autoveicolo come oggetto materiale ed insieme strumento di reati contro la persona o il patrimonio; delle competizioni sportive; della posizione del minore alla guida di una vettura; dei controlli affidati alla polizia in materia di circolazione; dei limiti di velocità (problematica rimasta aperta ben oltre la legge dell'agosto 1977) ed infine il progetto globale di un nuovo codice della strada.

Sarebbe però ingiustamente riduttivo affermare che, in questi anni, l'interesse di Tartaglione sia stato polarizzato solo dai problemi della circolazione stradale, dal momento che egli si è dedicato con riflessioni altrettanto profonde anche all'analisi di altri e più generali profili della dottrina penale e processuale, oltre che alla elaborazione di temi più spiccatamente socio-criminologici. Ricorderò, tra gli altri, le pregevoli considerazioni svolte sull'istituto della connessione dei reati e sui conseguenti conflitti di competenza; sul potere discrezionale del giudice ed i suoi riflessi sul principio di certezza del diritto; sulla tutela della posizione della vittima del reato; sul procedimento dinanzi ai magistrati di sorveglianza; sulle misure alternative alla detenzione; sull'abuso penalmente rilevante dei finanziamenti pubblici e dei crediti agevolati; sul valore deterrente della pena e sull'efficacia premiale e promozionale dei benefici di clemenza; sull'applicazione delle misure di custodia preventiva; sulle forme di partecipazione popolare nella nostra Costituzione; su interpretazione giuridica e politica; ed infine sulla criminalità economica studiata nelle sue cause, effetti e nei più validi mezzi di

contrasto. Questo senza ricordare le molte ed approfondite relazioni sulla situazione della giustizia penale e sullo stato delle ricerche di criminologia.

Pur essendo consapevole della probabilità di essere incorso in omissioni più o meno gravi, ritengo di aver tracciato ugualmente un quadro abbastanza completo della lunga, appassionata attività di scrittore e studioso del diritto penale di Girolamo Tartaglione.

In essa si può dire che emergono con evidenza particolare talune caratteristiche che permettono di definire meglio l'interessante personalità di questo giurista. Il che è come dire che, dietro l'elencazione dei suoi scritti, emerge la figura dello studioso che poi, a mio avviso, è di gran lunga più interessante che non l'analisi delle sue singole opere.

La prima nota è costituita, senza alcun dubbio, dalla piena fedeltà ai valori dell'ordinamento positivo, che egli rigorosamente ribadisce allorché pone a confronto e compara il lavoro di esegesi giuridica e di sistemazione scientifica con l'attività, precipuamente propositiva, che è invece propria dell'osservazione politica, per esprimere una inequivocabile opzione in favore della prima alternativa, in ciò certamente condizionato anche dalla sua qualità di magistrato e dalla piena consapevolezza dell'importanza e responsabilità di questo suo ruolo. «Il magistrato — egli affermava — deve essere capace di operare un lavoro di depurazione della propria cultura, mettendo da parte ubbie personali, pregiudizi di casta e simpatie ideologiche» perché «solo in questo modo può acquisire la "libertà interna" che è necessaria per giudicare correttamente».

Ma questo consapevole piegarsi dell'interprete al volere dell'ordinamento positivo non preclude affatto una rimediazione, autonoma ed eventualmente anche critica dei risultati conseguiti sul piano esegetico. «È compito dell'interprete — avvertiva infatti — il sanare le disarmonie riscontrabili fra le varie disposizioni di una legge (o fra le disposizioni di una legge e quelle di un'altra) cercando di cogliere lo spirito dell'intera normativa», e per questo consigliava al giurista «un'attenta opera interpretativa, compiuta con propositi costruttivi» onde formulare, se necessario, «meditati giudizi critici» sul modo in cui determinati istituti sono concepiti ed attuati nella legislazione e nella pratica.

Questa vigile interpretazione metodologica e la consapevolezza delle difficoltà che vi sono connesse è presente in maniera

costante in tutto l'arco della entusiastica ed impegnata opera di Girolamo Tartaglione. Basti ricordare quel che egli dice in tema di discrezionalità, dove si avverte pienamente la conoscenza, da parte di chi scrive, del carattere intrinsecamente antinomico dell'esperienza giuridico penale e dell'estrema delicatezza di ogni singola decisione giudiziale.

Ma anche quando Girolamo Tartaglione rivolge la propria analisi ed altri profili, che possiamo definire più tradizionali, dell'elaborazione tecnico-scientifica, è ugualmente possibile cogliere spunti di notevole interesse dottrinario come ad esempio nel già ricordato saggio sul rapporto di causalità materiale dove, attraverso lo studio del mero nesso eziologico, egli riesce a prospettare l'abbozzo di un vero e proprio concetto di condotta penalmente rilevante, accompagnandolo con notazioni profonde in tema di caso fortuito e di responsabilità per il fatto.

Quello comunque che maggiormente colpisce nella vasta produzione scientifica di questo fine giurista è proprio la sua fede costante nella serietà dell'esperienza giuridico-penale e nella profondità dell'impegno di ogni individuo a realizzare appieno i valori dell'ordinamento. In un certo senso si può dire che egli è stato vilmente assassinato anche, anzi soprattutto, per questa sua fede incrollabile scaturente dalla sua forte formazione ideale e religiosa. Nel parlare ai giuristi cattolici sul tema del terrorismo internazionale, cinque anni prima di morire, egli invocava ancora la «mobilitazione di tutti coloro che professionalmente partecipano al sistema democratico, affinché nessuno si lasci intimorire dalle operazioni terroristiche, affinché tutti solidarizzino per la salvaguardia della pace e della libertà».

È questo un messaggio che ora tocca a noi tutti raccogliere e sul quale è giusto meditare.